



## Regione Umbria

Giunta Regionale

Garante delle persone sottoposte  
a misure restrittive o limitative  
della libertà personale

Prot.

**Prot. n. U31/2014**

**GIUNTA REGIONALE**

Garante delle persone sottoposte  
a misure restrittive o limitative  
della libertà personale

**Prof. Carlo Fiorio**

REGIONE UMBRIA  
Via Mario Angeloni, 61  
Palazzo Broletto - IV Piano  
06124 Perugia

TEL. 075 504 5469  
FAX 075 585 2443  
garantedetenuti@regione.umbria.it

All'Ufficio di Sorveglianza di Spoleto  
Corso Mazzini, 14  
06049 Spoleto (PG)

Al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Perugia  
Via Baglioni, 11  
06121 Perugia

Al Direttore della Casa di Reclusione di Spoleto  
Via Maiano, 10  
06049 Spoleto (PG)

Al Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria  
dell'Umbria  
Via M. Angeloni, 43  
06124 Perugia

e, p.c.,

Al Ministro della Giustizia  
On. Andrea Orlando  
via Arenula, 70  
00186 Roma

Alla Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Spoleto  
Corso Mazzini, 14  
06049 Spoleto (PG)

Perugia, 12 novembre 2014

Illustri Signori,

nella mia qualità di Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, denuncio la gravissima situazione caratterizzante la gestione della Casa di reclusione di Spoleto.

I colloqui recentemente svolti con le persone detenute, unitamente alla corrispondenza epistolare con i medesimi intrattenuta, evidenziano una gestione carceraria eccessivamente (ed immotivatamente) rigida, connotata, tra l'altro, da un eccessivo e talora illegittimo ricorso al potere disciplinare, il quale acuisce un malessere generalizzato, da ultimo sfociato in uno "sciopero



Regione Umbria

Giunta Regionale

pacifico” che ha interessato le due attività più preziose per i detenuti: quelle scolastiche e quelle lavorative.

Questi, in sintesi, i fatti.

Con un comunicato diffuso a tutte le autorità (giurisdizionali, amministrative e “di garanzia”) operanti nel contesto regionale, le persone detenute presso il carcere spoletino preannunciavano (con congruo anticipo rispetto all’effettiva esecuzione) «*l’astensione dalle attività lavorative, scolastiche, universitarie*» e «*dall’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di genere diverso acquistabili tramite servizio di sopravvitto*», motivando «*tale forma di protesta civile, pacifica e non violenta*» con la necessità di veicolare all’esterno talune criticità della gestione di quell’istituto.

A fronte di tale scelta, assolutamente legittima, la direzione ha optato per la via dello scontro frontale, limitando drasticamente talune situazioni giuridiche soggettive tutelate dalla Costituzione, dalla legge penitenziaria e dal regolamento di esecuzione.

A tutt’oggi si registra:

la **generalizzata riduzione**, in chiave punitiva, delle telefonate (improvvisamente diminuite da 4 a 2 mensili) e dei colloqui. Con particolare riferimento a questi ultimi, la direzione ha imposto la fruizione di un’ora di colloquio settimanale, **violando palesemente il combinato disposto degli artt. 18 comma 3 ord. penit. e 37 comma 10 reg. es.**<sup>1</sup> e vessando in modo particolare non solo i residenti fuori regione, ma altresì tutte le persone in condizioni economiche disagiate. A ciò si aggiunga che sono stati esclusi *tout court* i colloqui con le cc.dd. “terze persone”;

l’apodittica creazione di una **sanzione disciplinare atipica**: si è previsto, con ordine di servizio, l’assoggettamento a procedimento disciplinare a carico di chiunque scioperi. Tale previsione, illegittima ed odiosa allorché essa venga rivolta a persona libera, assume significati ben più inquietanti nei confronti del detenuto, posto che l’eventuale provvedimento disciplinare sortirà ricadute negative sia sulla liberazione anticipata che sui permessi premio. Nondimeno, in una più ampia prospettiva, l’istituto spoletino ha registrato, nel corso degli ultimi mesi, un singolare incremento dei procedimenti disciplinari per i motivi più disparati e talora per fatti **non costituenti infrazione disciplinare, in palese violazione del principio di tassatività operante in subiecta materia** (es. rottura di un fermaporta cagionato dallo sbattere della porta a causa del vento; agente puntosi con un ago da cucito, legittimamente detenuto e custodito in un portaoggetti mentre effettuava una perquisizione). A ciò si aggiunga che alcuni detenuti riferiscono di provvedimenti disciplinari irrogati *de plano*, senza la necessaria partecipazione del detenuto al relativo procedimento. In tale prospettiva, si registra un utilizzo sproporzionato della sanzione disciplinare del c.d. isolamento, applicato quasi sempre nella sua massima durata consentita e in un contesto assolutamente eterodosso rispetto alle coordinate legislative e regolamentari: ci si riferisce al fenomeno delle cc.dd. celle lisce, prive di

---

<sup>1</sup> Il prolungamento (di regola discrezionale) sino a due ore è sempre imposto quando i congiunti e/o conviventi risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede l’istituto, se nella settimana precedente il detenuto o l’internato non ha fruito di alcun colloquio e se le esigenze e l’organizzazione dell’istituto lo consentono.



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

qualunque oggetto o mobilio, senza televisione o radio, senza fornellino anche per un caffè, con il divieto (direttoriale) di far spesa e, *dulcis in fundo*, con il blindato chiuso giorno e notte;

**riduzione del vitto a danno di chi sciopera:** i detenuti incontrati in data 10 novembre u.s. hanno riferito di aver ricevuto, quale pasto per l'intera giornata, oltre al latte mattutino, esclusivamente 30 gr di coniglio ed 1 wurstel;

i detenuti spoletini lamentano, inoltre, l'insufficiente erogazione dell'acqua calda e del riscaldamento della struttura penitenziaria, oltre alla mancanza di forniture per l'igiene della cella, in violazione dell'art. 8 ord. penit., con conseguente penalizzazione delle persone economicamente più disagiate.

Cosa chiedevano i detenuti?

In via di estrema schematizzazione, le richieste erano le seguenti: 1) maggiore trasparenza in ordine alle modalità di organizzazione del lavoro (artt. 20 ss. ord. penit.), sia con riferimento alla composizione ed alle attività della relativa commissione, sia con riguardo al rispetto dei contratti collettivi; 2) rispetto della dignità dei familiari in attesa di colloquio, costretti a stazionare all'aperto, senza possibilità di porsi al riparo dalle intemperie; 3) possibilità, per i detenuti cc.dd. AS, di iscriversi all'Istituto Alberghiero; 4) riordino delle modalità di ricezione e consegna pacchi (postali e colloquio); 5) rispetto delle esigenze sanitarie di base; 6) maggiore efficienza nel processo di elaborazione della sintesi trattamentale; 7) sistemazione e valorizzazione infrastrutture esistenti; 8) ripristino del possesso dei personal computer nelle camere di pernottamento; 9) rispetto dell'art. 3 CEDU; 10) fornitura generi prima necessità a fronte di trattenute in busta paga; 11) rivisitazione del servizio "sopravvitto".

Alla luce di tanto, non solo la reazione amministrativa risulta sproporzionata (e talora, si insiste, illegittima) rispetto alle richieste, ma, a parere di chi scrive, è necessario che l'amministrazione penitenziaria adempia agli obblighi previsti da leggi e regolamenti.

In questo senso, tutti gli Organi dell'Amministrazione sono richiesti di provvedere.

Nondimeno, in considerazione della progressiva ed ineludibile giurisdizionalizzazione dell'esecuzione penitenziaria, si chiede soprattutto alla Magistratura di Sorveglianza competente un più penetrante controllo sugli atti amministrativi lesivi dei diritti soggettivi della persona detenuta.

Con osservanza,

Prof. Carlo Fiorio

Garante delle persone sottoposte  
a misure restrittive o limitative  
della libertà personale